

PROPOSTA DI LEGGE Fiore ed altri

"Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese"

DISEGNO DI LEGGE

"Provvidenze in favore degli imprenditori esercenti la pesca"

Esame abbinato

Relatore : dott. Salvatore Fitto

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,

il graduale e progressivo aumento del gasolio di circa l'80% verificatosi negli ultimi mesi, a cui si sono aggiunti contemporaneamente ulteriori problemi di natura contributiva, assicurativa e contrattuale riguardante la gente del mare, ha reso estremamente gravoso e insostenibile l'esercizio dell'attività di pesca professionale, tanto da spingere la categoria dei pescatori a sospendere per molti giorni totalmente l'attività e di riprenderla solo dopo aver visto la disponibilità del Consiglio Regionale ad affrontare e risolvere i loro problemi più urgenti.

Nel dibattito tenuto in Consiglio Regionale si è posta in evidenza tutta la problematica della pesca sulla quale si è assunto l'impegno di tornare in una conferenza regionale che rappresenterà il presupposto per una legislazione organica in materia. Intanto si è ritenuto di intervenire con il presente provvedimento in maniera concreta ed urgente nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio per un periodo limitato dal 1 ottobre al 31 dicembre data entro la quale è auspicabile che il Governo centrale voglia intervenire sia per il combustibile che per la soluzione di tutti i restanti problemi che notevolmente incidono sui costi dell'attività peschereccia.

Nel testo di legge che è il frutto dell'esame congiunto di un disegno di legge della Giunta e di una proposta di legge del gruppo PCI e che è stato

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime un contributo nella misura del 30% sulla spesa sopportata per l'acquisto del gasolio consumato per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1979 - 31 dicembre 1979.

Art. 2

Il contributo sarà concesso limitatamente all'esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.

Art. 3

L'istanza per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a:

- 1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorità marittime;
- 2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall'art. 9 del D.M. Finanze 22/11/1978;
- 3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dall'Ufficio della Dogana.

Il contributo è concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.


Art. 4

La Giunta regionale provvederà a ripartire tra i comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sulla base delle richieste pervenute.

L'erogazione del contributo è effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

esaminato congiuntamente dalla Commissione 1° e 4° riportando l'approvazione all'unanimità si è inserito il principio della delega ai comuni sia per l'istruttoria che per la liquidazione delle pratiche sperando così che i benefici possano giungere con la massima tempestività a favore dei destinatari data la particolare urgenza che questo provvedimento riveste.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the main text block.

Art. 5.

All'onere finanziario di L. 704.771.957 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'anno finanziario 1977, con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979,

PARTE I ENTRATA

Variazione in aumento

Avanzo di amministrazione al 31/12/77	Stanziam. di competenza L. 704.771.957	Stanziam. Cassa =====
--	---	--------------------------

PARTE II SPESA.

Variazione in aumento

Cap. 419 "Contributi a Comuni, Enti, Istituti, Associazioni e Comitati, da erogarsi per i compiti di assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge)	L. 704.771.957	=====
---	----------------	-------

*Deputato*